



Città libera dai pesticidi

COMUNE DI OCCHIOBELLO

Area 3
Ufficio URP

CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO GESTIONE IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO "CASA DELLA CULTURA SILVIO VOLTANI" - VIA SAVONAROLA 18 - OCCHIOBELLO - PERIODO SETTEMBRE 2026 - DICEMBRE 2027

L'anno duemilaventisei, il giorno _____ del mese di _____, presso la sede del Comune di Occhiobello, Piazza Matteotti 15

TRA

il Comune di Occhiobello, con sede in Occhiobello (RO) Piazza G. Matteotti n. 15 - C.F. 00131010290 - Partiva I.V.A. 00197740293, rappresentato da Responsabile Area Servizi alla Persona e Comunicazione, la quale interviene nel presente atto in nome e per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di Occhiobello, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. _____ in data _____;

E

L'Ente del Terzo Settore _____, con sede in _____ Via _____, C.F./P. IVA _____, rappresentato da _____ nato/a _____ a _____ il _____ in qualità di _____, il/la quale dichiara di agire in nome e per conto e nell'interesse dell'Ente stesso;

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 12/08/2026 il Comune di Occhiobello ha approvato le linee di indirizzo per un nuovo affidamento della gestione dell'immobile comunale denominato "Casa della Cultura Silvio Voltani" da settembre 2026 a dicembre 2027, eventualmente rinnovabile;

Preso atto che:

- il Decreto legislativo n. 117/2017, recante il "Codice del Terzo settore", riconosce *"il valore e la funzione sociale dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono, quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo"* e ne favorisce *"l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali"* (articolo 2);

- l'art. 6 del Decreto legislativo n. 36/2023 "(Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore) testualmente recita: *"1. In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi i contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017"*;

- con determinazione del Responsabile Area 3 n. 581 del 13/08/2026 è stato approvato l'Avviso per la presentazione di manifestazione di interesse per l'assegnazione in gestione dell'immobile comunale denominato "Casa della Cultura Silvio Voltani" e relativo modulo di domanda;

- con prot. n. 19544 del 13/08/2026 è stato pubblicato all'albo online (pubb. n. 947/2026) e nel sito internet comunale il sopra citato Avviso pubblico;

con Determinazione del Responsabile di Area 3 n. ____ del _____ è stata nominata la Commissione per la valutazione delle candidature pervenute al sopra citato Avviso pubblico al fine di individuare il soggetto attuatore con cui collaborare con il Comune di Occhiobello;

Richiamato integralmente la determinazione del Responsabile di Area 3 n. ____ del _____ con la quale è stato approvato il verbale della Commissione di valutazione delle domande di partecipazione al sopracitato Avviso ed è stato individuato l'Ente del Terzo settore cui affidare la gestione dell'immobile comunale denominato "Casa della Cultura Silvio Voltani" da settembre 2026 fino al dicembre 2027;

Richiamato l'art. 56 "Convenzioni" del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 - Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

Le parti dichiarano di conoscere ed accettare gli atti citati, i quali formano parte integrante della presente convenzione ancorché non materialmente allegati alla stessa.

Tanto premesso e richiamato

tra le parti si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto e Finalità

1. L'amministrazione comunale con la presente convenzione affida la gestione dell'immobile comunale denominato "Casa della Cultura Silvio Voltani", sito in Occhiobello capoluogo, Via Savonarola n. 18, di seguito indicato, per brevità "Casa Voltani", con le seguenti finalità:

- a) valorizzazione della cultura e della promozione sociale attraverso l'organizzazione di eventi, attività, momenti di incontro e scambi a valenza culturale;
- b) migliorare la qualità di vita delle fasce più giovani della popolazione favorendo le occasioni di inserimento nel contesto territoriale tramite una rete di scambi, risorse e relazioni, volte alla partecipazione attiva alla vita della comunità e all'inclusione sociale, promuovendo iniziative di carattere educativo, culturale, ludico, aggregativo, sociale, assicurando allo scopo l'apertura di Casa Voltani per almeno un pomeriggio alla settimana;
- c) creare le condizioni per l'integrazione tra i gruppi spontanei e le associazioni di volontariato sociale;
- d) garantire la continuità del servizio di prestito bibliotecario avviato in collaborazione con la biblioteca comunale.

Art. 2 Titolo di assegnazione e durata

1. L'immobile sarà assegnato mediante comodato d'uso gratuito, per il periodo 07/09/2026 – 31/12/2027, eventualmente rinnovabile, previa verifica del corretto svolgimento delle attività, per pari periodo, con provvedimento espresso dell'Amministrazione.

2. Resta salva la facoltà del Comune di procedere alla revoca anticipata dell'assegnazione, secondo quanto previsto al successivo art. 7, nonché per motivate esigenze di interesse pubblico, con preavviso non inferiore a 30 giorni.

3. Il Comune si riserva la possibilità di utilizzare o di concedere gratuitamente in uso l'immobile oggetto della presente convenzione, per iniziative compatibili con la sua destinazione d'uso, dallo stesso promosse o patrocinate, da comunicarsi all'affidatario con preavviso di almeno 15 giorni, compatibilmente con le iniziative già programmate.

Art. 3 – Oneri a carico del Comune

1. In considerazione della finalità di interesse generale, il Comune assume a proprio carico:
 - a) le spese relative alle utenze dell'immobile (energia elettrica, acqua, riscaldamento/gas, eventuali altre utenze attivate);
 - b) gli interventi di manutenzione straordinaria dell'immobile e lo sfalcio dell'erba nell'area interna, salvo diverso accordo tra le parti;
 - c) la stipula di apposita polizza assicurativa per responsabilità Civile e Incendio dell'immobile;
 - d) l'approvazione del programma delle attività e del rapporto sociale annuale;
 - e) la verifica sulle forme attivate per la partecipazione degli utenti e il lavoro in rete con altre realtà del territorio;
 - f) le verifiche periodiche di soddisfazione dell'utenza e di impatto sul territorio;
 - g) la vigilanza sullo stato di conservazione delle strutture e degli arredi.

Art. 4 – Obblighi a carico del soggetto assegnatario

1. Il soggetto assegnatario _____ si obbliga a:
 - a) garantire la gestione del progetto presentato in sede di manifestazione di interesse rivolto alle fasce d'età giovanili, dai ragazzi/e delle scuole secondarie ai giovani adulti, senza alcuna discriminazione in relazione a etnia, lingua, religione ecc...;
 - b) designare un Responsabile del progetto *de quo* che dovrà mantenere i rapporti con il competente Ufficio comunale, per quanto riguarda la gestione della presente convenzione e comunicarne il nome al Comune;
 - c) impiegare nelle attività personale formato;
 - d) utilizzare l'immobile esclusivamente per le finalità indicate nell'atto di assegnazione, la struttura verrà consegnata al gestore nello stato di fatto in cui si trova, con arredamento attuale di proprietà comunale, eventuali altri acquisti in termini di arredi ed attrezzature saranno a carico del gestore;
 - e) non adibire gli spazi concessi, o parte di essi, a sala giochi per usi non ricreativi e sociali, ovvero non installare apparecchi automatici ad essi adibiti quali, ad esempio, slot machines, videolottery o comunque apparecchi che abbiano come elemento preponderante l'aleatorietà e possono procurare dipendenza; L'inottemperanza di tali prescrizione è motivo di revoca;
 - f) rispettare tutte le norme di sicurezza, di igiene, dei regolamenti comunali e delle disposizioni di legge vigenti, custodendo i locali con la diligenza del buon padre di famiglia;
 - g) provvedere alla manutenzione ordinaria dei locali e delle attrezzature in comodato, con diligenza del buon padre di famiglia;
 - h) assicurare le pulizie ordinarie, lo smaltimento dei rifiuti secondo le disposizioni comunali e il riordino degli spazi concessi;
 - i) non rilasciare copie delle chiavi dello stabile a soggetti terzi, se non autorizzati espressamente dall'Ente e solo previa sottoscrizione di dichiarazione di responsabilità;
 - j) stipulare idonea polizza assicurativa RCT/RCO a copertura di eventuali danni a persone o cose derivanti dall'uso dell'immobile e dallo svolgimento delle attività, tenendo indenne il Comune da ogni responsabilità con massimali: € 1.5000.000,00 per danni a persone - € 1.000.000,00 per danni a cose;
 - k) non cedere a terzi, in tutto o in parte, la gestione dell'immobile;
 - l) consentire in ogni momento sopralluoghi e verifiche da parte del personale comunale incaricato;
 - m) presentare annualmente una relazione consuntiva delle attività svolte, ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti e dell'erogazione del contributo di cui all'art. 5;
 - n) eventuali periodi di chiusura della struttura dovranno essere concordati con il Comune;
 - o) riconsegnare, al termine della gestione, l'immobile in buone condizioni salvo il normale deperimento dovuto all'uso;
 - p) rispettare, per quanto applicabili, le norme contenute nel "Codice di Comportamento del Comune di Occhiobello", approvato con delibera di Giunta Comunale n. 187 in data 13 novembre 2024, pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" Disposizioni generali/Atti generali/[Codice disciplinare e codice di condotta](#)

- q) rispettare quanto previsto dall'art. 25-bis del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, come introdotto dall'art. 2 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39, in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

Art. 5 – Contributo pubblico

1. L'Amministrazione Comunale riconosce, a titolo di sostegno alle spese di gestione, un contributo quantificato in € 3.000,00 (€ 1.000,00 per l'anno 2026 e € 2.000,00 per l'anno 2027) da erogarsi nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, a seguito di debita rendicontazione delle attività svolte.
2. L'ETS, ove non attenga agli obblighi imposti per legge o regolamento, ovvero violi le disposizioni di cui alla presente Convenzione, potrà essere destinataria di un provvedimento di revoca, parziale o totale, del contributo.
3. L'Amministrazione adotta il provvedimento di revoca nel rispetto dei principi in materia di giusto procedimento.

Art. 7 – Risoluzione

1. Il Comune, tenendo comunque conto della peculiare natura giuridica del rapporto di collaborazione attivato sulla base della disciplina speciale in materia di ETS, può risolvere in ogni momento, previa diffida di almeno 5 giorni a mezzo PEC, la presente Convenzione per grave inadempienza degli impegni assunti, ovvero per:
 - a) provata inadempienza da parte dell'affidatario degli impegni previsti nei precedenti articoli;
 - b) gravi violazioni dell'affidatario in ordine all'esercizio delle attività oggetto della presente Convenzione, contestate e non eliminate entro il termine concesso, anche a seguito di diffide formali da parte dell'ente pubblico;
2. La clausola risolutiva opera anche nei seguenti casi:
 - a) - in caso di perdita dei requisiti di partecipazione;
 - b) - violazione accertata degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e delle ulteriori previsioni di cui al successivo art. 9;
 - c) - mancata realizzazione dell'attività di cui alla presente convenzione;
 - d) - modifica in modo significativo e sostanziale delle attività contenute nel progetto approvato, in assenza di condivisione con il Comune.
3. L'Amministrazione si riserva, in qualsiasi momento, di disporre la cessazione degli interventi e delle attività, sempre a fronte di sopravvenute disposizioni regionali, nazionali o europee o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. All'affidatario non verrà riconosciuto alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento.

Art. 8 – Divieto di cessione

1. È vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate all'Amministrazione. Non sono considerate cessioni, ai fini della presente convenzione, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nella convenzione in essere con l'Amministrazione.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 120 – comma 12 del D. Lgs. 36/2023 ss.m.i..

Art. 9 – Clausole di legalità

L'Associazione _____:

1. si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto dalla Regione Veneto, dalle Prefetture, Anci ed UPI del Veneto in data 12/11/2025 ai fini della prevenzione dei tentativi

- d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
2. è tenuto ad osservare gli obblighi di comportamento e condotta di cui al relativo Codice emanato con D.P.R. n. 62/2013 e con D.P.R. n. 81/2023 e del successivo Codice di comportamento aziendale del Comune di Occhiobello approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 26/09/2024 ed eventuali successive modifiche;
 3. si impegna alla osservanza della disposizione dell'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro clausola anti-pantouflage). L'inosservanza di dette norme comporterà la risoluzione della convenzione in danno al Partner inadempiente.

Art. 10 – Vigilanza e controlli

1. Il Comune esercita il diritto/dovere di verificare in qualsiasi momento, durante la durata della presente convenzione, il regolare ed esatto adempimento delle attività, e a tal fine, potrà accedere a qualsiasi area/mezzo relativi al progetto e utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate.

Art. 11 – Stipulazione Convenzione

1. La presente convenzione, stipulata in forma di scrittura privata non autenticata, è assoggettata a imposta di registro in caso d'uso, come previsto dall'articolo 5, comma 2 e dall'articolo 1, lettera "b" della Tariffa parte seconda, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
2. l'Associazione, a mezzo del proprio rappresentante, dichiara di essere Ente del Terzo settore così come inteso ai sensi dell'art. 82, comma 1, del D.lgs. n.117/2017, con conseguente esenzione dell'imposta di bollo a norma del comma 5 del medesimo articolo.

Art. 12 – Controversie

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente avviso, prima di adire le competenti autorità giudiziarie, le parti si impegnano ad esperire un tentativo di composizione amichevole.
2. Nel caso in cui sia risultato vano il tentativo di composizione amichevole della controversia il foro competente è quello di Rovigo.

Art. 13 – Rinvii normativi

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si applicano le norme del CTS, del Codice Civile e le altre disposizioni legislative nazionali e regionali che regolano la materia.

Art. 14 – Trattamento dei dati personali

1. L'Associazione _____ dichiara di essere informata, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 che:

- a) "titolare" del trattamento è il Comune nella persona del Sindaco, rappresentante legale pro tempore;
- b) responsabile della protezione dei dati personali è _____, e-mail dpo@comune.occhiobello.ro.it

Il trattamento è previsto come obbligatorio dalla legge (d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.), il Comune tratterà i dati, contenuti nel presente rapporto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia, inerenti e conseguenti alla presente Convenzione, il trattamento cesserà a completa esecuzione e rendicontazione del progetto e che dopo tali eventi, il fascicolo relativo alla presente Convenzione e ai documenti sarà depositato in archivio.

Lo stesso affidatario potrà esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, mediante:

- e-mail: protocollo@comune.occhiobello.ro.it

- PEC: occhiobello@postemailcertificata.it

2. L'Associazione si impegna ad osservare e a far rispettare il Regolamento europeo (UE) n. 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (d'ora in avanti Regolamento), il Codice della privacy D.L.vo. 196/2003 come modificato dal D.Lvo 101/2018, nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall'Autorità Garante per la privacy.

3. Ai sensi della predetta normativa l'affidatario con la sottoscrizione della presente convenzione è designato dal Comune (Titolare del Trattamento, - P.E.C. occhiobello@postemailcertificata.it) quale Responsabile del trattamento dei dati personali.

4. Il Responsabile (Associazione):

a) tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare;

b) garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano imparate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

c) adotta tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento ("misure tecniche e organizzative adeguate");

d) rispetta le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 del Regolamento per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;

e) assiste il Titolare nel soddisfare l'obbligo di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;

f) assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli art. da 32 a 36 del Regolamento;

g) su scelta del Titolare del trattamento, cancella o gli restituisce tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellano le copie esistenti;

h) mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consentono e contribuiscono alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.

5. Il Titolare può richiedere ulteriori misure rispetto a quelle adottate dal Responsabile senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del Titolare stesso, né possa dare luogo a pretese da parte del Responsabile.

6. Il Responsabile individua e designa le "persone autorizzate" al trattamento dei dati, per le finalità del presente articolo, formandoli opportunamente in ordine ai rischi che incombono sui dati e fornendo loro, per iscritto, le relative istruzioni, con particolare riferimento alle modalità e alle operazioni che possono essere svolte.

7. Il Responsabile si obbliga a conservare ed a tenere a disposizione per ogni evenienza gli estremi identificativi di tutte le persone autorizzate, sottoponendone l'operato ad un'attività di verifica volta a controllarne la rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza, previste dalle norme vigenti rispetto ai trattamenti. Della suddetta attività di verifica il Responsabile rende conto al Titolare, secondo le modalità e i termini individuati dallo stesso Titolare.

8. Il Responsabile, inoltre, adotta sistemi atti a registrare gli accessi logici da parte delle persone autorizzate. Le registrazioni devono avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo di verifica per cui sono richieste. Tali registrazioni devono essere conservate, a cura del Responsabile, sino alla scadenza della convenzione e tenute a disposizione del Titolare che può chiedere di prenderne visione in qualunque momento.

9. Viene fatta salva ogni altra e diversa disposizione del Titolare rispetto agli adempimenti in materia con riguardo, a titolo meramente esemplificativo, alla conservazione dei dati ed al relativo controllo.

10. Il Titolare, successivamente alla stipula della convenzione, fornirà al Responsabile ulteriori istruzioni ove ritenuto necessario.

11. Il Responsabile, per effetto delle attribuzioni conferite dal Titolare, in caso di eventuali violazioni del Regolamento, del Codice, nonché dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, è perseguibile con le sanzioni amministrative e penali prescritte dalla normativa.

12. Il Comune si riserva la facoltà di risolvere la convenzione nel caso in cui l'inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali sia tale da non consentire la regolare prosecuzione del rapporto negoziale.

13. Il Responsabile risponde ai sensi dell'art. 2049 c.c. per qualsiasi danno cagionato al Titolare o a terzi da atti, fatti o omissioni posti in essere in violazione delle disposizioni del Regolamento, del Codice e delle disposizioni dell'Autorità Garante anche dalle persone autorizzate al trattamento.

14. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali.

* * *

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti

Per l'Amministrazione

Per l'ETS